

DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015
564/2015/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 novembre 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/1995);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2010-31 dicembre 2013 (RQTG)" (di seguito: RQTG);
- Linee Guida dell'Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche 27 gennaio 2010 e s.m.i. (di seguito: Linee Guida APCE);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas, recante "Avvio di un'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all'evento verificatosi nella giornata del 20 febbraio 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (Genova)";
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità 175/2014/E/gas, in relazione agli eventi verificatisi il 20 marzo 2014 al gasdotto in località Serra Riccò" (di seguito: deliberazione 299/2015/E/gas) nonché il suo allegato A, recante "Relazione conclusiva sugli eventi verificatisi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (GE)" (di seguito: Relazione Conclusiva);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9 della RQTG prevede che, ai fini dell'attuazione della Sezione II, relativa alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, le imprese di trasporto hanno l'obbligo di rispettare le norme tecniche, le specifiche tecniche, i rapporti tecnici vigenti UNI (Ente Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o, in assenza, le Linee Guida definite dagli organismi tecnici competenti CIG (Comitato Italiano Gas) e APCE, pubblicate dall'UNI (commi 1 e 2).
- l'articolo 9, comma 4, della RQTG prevede che l'impresa di trasporto ha l'obbligo di compilare il "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto della metodologia definita dall'APCE;
- le Linee Guida APCE prevedono, al paragrafo 6.1f, lettera b), del documento per la "Redazione del rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto gas naturale", che la società di trasporto deve indicare, in detto rapporto annuale, la lunghezza, misurata in chilometri o frazione di chilometro (arrotondato al primo decimale), della rete dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica KT ha espresso valori minore di 60, nei due anni antecedenti a quello di riferimento (valori che esprimono condizioni di non efficace applicazione della protezione catodica).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito di un incidente verificatosi in data 20 marzo 2014, occasionato da un fuori servizio non programmato di un metanodotto gestito da Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: SRG) nel territorio del Comune di Serra Riccò (Genova), l'Autorità, con deliberazione 175/2014/E/gas, ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata, oltre che all'acquisizione di elementi di valutazione riferiti alle misure adottate in relazione alla zona oggetto dell'evento, alla più generale acquisizione di informazioni e dati riferiti, per eventi analoghi, alle politiche di prevenzione degli incidenti e di gestione delle anomalie che interferiscono con il normale esercizio delle reti di trasporto gestite da imprese diverse da SRG;
- con riferimento a questo secondo aspetto dell'indagine conoscitiva, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato, tra gli altri, a Società Gasdotti Italia S.p.a. (di

seguito: SGI o società), con nota 23 dicembre 2014 (prot. Autorità 37470), una richiesta di informazioni e dati aventi ad oggetto, tra l'altro, i rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto per il periodo 2010 – 2013 dei tratti di rete gestiti dalla stessa, interessati da eventi analoghi a quello di Serra Riccò, verificatisi dal 2010 in poi; a tale richiesta di informazioni la società ha risposto con nota 2 febbraio 2015 (prot. Autorità 3696) successivamente integrata con note 13 aprile 2015 (prot. Autorità 11950 e 11955) e con nota 15 aprile 2015 (prot. Autorità 12191);

- con deliberazione 299/2015/E/gas, l'Autorità ha chiuso l'indagine conoscitiva avviata con la citata deliberazione 175/2014/E/gas ed approvato la Relazione Conclusiva (Allegato A), dalla quale è emersa la violazione dell'articolo 9, comma 4, della RQTG e del paragrafo 6.1f, lettera b), del documento per la "Redazione del rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto gas naturale" delle Linee Guida APCE;
- in particolare, il valore indicante *"la lunghezza rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica Kt ha espresso valori minori di 60, nei due anni precedenti a quello di riferimento"*, riportato da SGI nella sezione 1 dei Rapporti annuali dello stato elettrico - anni 2012 e 2013 (relativo all'unità territoriale M18, Garaguso), non è coerente con le informazioni contenute nella sezione 4 dei Rapporti annuali dello stato elettrico - anni: 2010, 2011 e 2012 (punto 2.4. della Relazione Conclusiva); in particolare, la società ha dichiarato, nella sezione 1 dei Rapporti annuali 2012 e 2013, che tutta la rete in acciaio di quell'unità territoriale (4km) era protetta catodicamente in modo efficace nonostante, nella sezione 4 dei Rapporti annuali dei due anni rispettivamente precedenti (2010-2011 e 2011-2012), venisse riportato che tutta la rete in acciaio di quell'unità territoriale aveva condizioni di non efficace applicazione della protezione catodica (in quanto l'indicatore di KT aveva espresso valori minore di 60).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della

deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di SGI;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 ed all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - i. quanto al criterio della *gravità della violazione*, l'esercente ha disatteso disposizioni volte ad assicurare una corretta registrazione delle informazioni relative alla protezione catodica delle reti in acciaio di trasporto del gas naturale, funzionali ad una efficace verifica da parte dell'Autorità dei dati e del rispetto degli obblighi sulla sicurezza del servizio stesso; si rileva, in particolare, che la violazione ha riguardato i soli Rapporti annuali dello stato elettrico degli anni 2012 e 2013 relativi all'unità territoriale M18 (Garaguso);
 - ii. con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - iii. per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, l'esercente non si è reso responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità;
 - iv. in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nel 2014 è pari a circa euro 52.240.000;
- gli elementi sopra evidenziati consentano pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 24.000 (ventiquattromila)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Società Gasdotti Italia S.p.a., per accertare la violazione della disposizione in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad euro 24.000 (ventiquattromila);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;

10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Società Gasdotti Italia S.p.a., Via della Moscova 3, 20121 Milano e all'indirizzo di posta elettronica certificata 04513630964RI@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni